



COMUNE DI ROCCAVALDINA
Provincia di Messina

REGOLAMENTO CIMITERIALE

Adottato dal Consiglio Comunale di Roccavaldina con deliberazione n. 03 del 29.01.2013
Modificato del Consiglio Comunale di Roccavaldina con deliberazione n. 05 del 31.01.2018
Modificato del Consiglio Comunale di Roccavaldina con deliberazione n. 27 del 27.07.2018

INDICE

PARTE PRIMA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento
Articolo 2 Competenze
Articolo 3 Responsabilità
Articolo 4 Presunzione di legittimazione
Articolo 5 Servizi gratuiti ed a pagamento
Articolo 6 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
Articolo 8 Modalità del trasporto e percorso
Articolo 9 Orario dei trasporti
Articolo 10 Riti religiosi o civili
Articolo 11 Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione
Articolo 12 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
Articolo 13 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

CAPO III CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

Articolo 14 Disposizioni generali - Vigilanza
Articolo 15 Reparti speciali nel cimitero
Articolo 16 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 17 Disposizioni generali
Articolo 18 Piano regolatore cimiteriale

CAPO V - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 19 Inumazione
Articolo 20 Fosse
Articolo 21 Feretri
Articolo 22 Diritto di sepoltura
Articolo 23 Tumulazione
Articolo 24 Diritto di sepoltura

CAPO V.1 - INUMAZIONE DA ESTUMULAZIONE

Articolo 25 Caratteristiche fosse
Articolo 26 Caratteristiche generali

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 27 Esumazioni ordinarie
Articolo 28 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Articolo 29 Esumazione straordinaria
Articolo 30 Estumulazioni
Articolo 31 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
Articolo 32 Ossari individuali
Articolo 33 Ossario comune
Articolo 34 Disponibilità dei materiali

CAPO VII – CREMAZIONE

Articolo 35 Impianto di cremazione
Articolo 36 Urne cinerarie
Articolo 37 Dispersione delle ceneri
Articolo 38 Affidamento dell'urna cineraria
Articolo 39 Diritto di sepoltura
Articolo 40 Celle cinerarie
Articolo 41 Autorizzazione alla sepoltura di urne
Articolo 42 Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

CAPO VIII - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 43 Orario
Articolo 44 Disciplina dell'ingresso
Articolo 45 Divieti speciali
Articolo 46 Riti funebri
Articolo 47 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
Articolo 48 Fiori e piante ornamentali
Articolo 49 Materiali ornamentali

CAPO IX – CONCESSIONI - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 50 Sepolture private

Articolo 51 Durata delle concessioni
 Articolo 52 Modalità di concessione
 Articolo 53 Uso delle sepolture private
 Articolo 54 Manutenzione, canone periodico, affrancazione

CAPO X - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 55 Divisione, Subentri

CAPO XI - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 56 Revoca
 Articolo 57 Decadenza
 Articolo 58 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza
 Articolo 59 Estinzione

CAPO XII - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 60 Accesso al cimitero
 Articolo 61 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
 Articolo 62 Responsabilità - Deposito cauzionale
 Articolo 63 Recinzione aree - Materiali di scavo
 Articolo 64 Introduzione e deposito di materiali
 Articolo 65 Orario di lavoro
 Articolo 66 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
 Articolo 67 Vigilanza
 Articolo 68 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO XIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 69 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
 Articolo 70 Catasto cimiteriale e registrazioni
 Articolo 71 Annotazioni in catasto cimiteriale
 Articolo 72 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
 Articolo 73 Schedario dei defunti
 Articolo 74 Scadenziario delle concessioni

CAPO XIV - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75 Efficacia delle disposizioni del regolamento
 Articolo 76 Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria
 Articolo 77 Concessioni pregresse
 Articolo 78 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

PARTE SECONDA

POTESTÀ REGOLAMENTARE ATTRIBUITA AI COMUNI DALLA NORMATIVA REGIONALE

Regione SICILIA - Legge Regionale 17 agosto 2010, n. 18.
 Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.
 Articolo 1 - Oggetto e finalità
 Articolo 2 - Cremazione dei defunti e destinazione delle ceneri
 Articolo 3 - Affidamento e dispersione delle ceneri
 Articolo 4 - Piano regionale di coordinamento
 Articolo 5 - Senso comunitario della morte e spazi per il commiato
 Articolo 6 - Informazione ai cittadini
 Articolo 7 - Cremazione di indigenti
 Articolo 8 - Provvedimenti regionali
 Articolo 9 - Norma finanziaria
 Articolo 10 - Entrata in vigore

PARTE PRIMA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché alle leggi e regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3.- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

4.- Per i servizi di polizia mortuaria, le attività funebri e cimiteriali gestiti nelle forme di cui all'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., le funzioni e l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, rispettivamente dal consiglio comunale per le funzioni e l'organizzazione e dal contratto di servizio e carta dei servizi per le altre.

Articolo 3 - Responsabilità

1.- Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.- Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4.- Per i rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

5.- Il Comune non assume alcuna responsabilità per furti avvenuti all'interno del cimitero.

Articolo 4 - Presunzione di legittimazione

1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, cellette, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla data dell'avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunali o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1.- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento (fatta salva ogni successiva modifica di legge) e precisamente:

- a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune con situazione economica di disagio accertata dai competenti uffici comunali;
- b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria decennale, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso
- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa ;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune, restando a titolo oneroso le operazioni di cui alla lettera precedente;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

2.- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

3.- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso gli uffici cui competono i servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

CAPO II

FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

1.- Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2.- La vestizione della salma e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura . Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Articolo 8 - Modalità del trasporto e percorso

1.- I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;

2.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3.- Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. Il tragitto per il cimitero è da svolgersi di regola con le modalità dettate dalle leggi di merito.

Articolo 9 - Orario dei trasporti

1.- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina, ove necessario, le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini [ed informazioni] al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario.

Articolo 10 - Riti religiosi o civili

1.- I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2.- Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

Articolo 11 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3.- All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica de feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Articolo 12 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1.- Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune [con apposito provvedimento] a seguito di motivata domanda degli interessati.

Articolo 13 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1.- Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.

2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non

inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

CAPO III

CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

Articolo 14 - Disposizioni generali – Vigilanza

1.- E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.

3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

4.- Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o alla ditta incaricata.

5.- Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali [di esumazione, estumulazione] e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 15 - Reparti speciali nel cimitero

1.- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Articolo 16 - Ammissione nel cimitero e nei Reparti speciali

1.- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite in rigoroso ordine cronologico, con criterio di collocazione in successione colonna/riga a partire dal basso, e da sinistra a destra rispetto a punto di vista frontale, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone:

- a) decedute nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) decedute fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) non residenti in vita nel comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento aventi requisiti e/o nati con requisiti di anagrafe / stato civile di cui ai punti a), b) e c);
- e) decedute al di fuori del comune ma aventi in esso una pregressa residenza in vita per complessivi 20 anni;
- f) decedute fuori dal comune ma aventi in esso sepolti parenti in linea retta di 1° grado o il coniuge ;
- g) i resti mortali o le ceneri delle persone sopra elencate.

2. Il sindaco potrà acconsentire la sepoltura nel cimitero comunale di salme di persone:

- a) nate a Roccavaldina o altrove da genitori iscritti nell'anagrafe di Roccavaldina e quindi con atto di nascita trascritto nella parte II S.A.;
- b) di salme e resti mortali aventi familiari residenti nel Comune di Roccavaldina, parenti in 1° grado o II° in linea retta e collaterale oppure il coniuge. In caso di trasferimento di salma da altro Cimitero, la scelta del loculo dovrà pervenire in base alla situazione reale dei loculi occupati e dei decessi avvenuti alla data del 30° giorno ore 24,00 successivo alla domanda di trasferimento. Farà fede la data del protocollo del Comune.

3.- E' pertanto esclusa la ricezione di cadaveri, di persone non residenti, fatta salva la pregressa titolarità di diritti su concessioni e fatti salvi casi eccezionali legati a particolari condizioni di benemeranza del defunto sui quali si pronuncia il Sindaco.

4.- E' ammesso, fatta salva la disponibilità di spazio nel loculo o fossa oggetto di richiesta, da parte degli aventi diritto secondo

quanto prevede il Codice civile, l'inserimento di cassette contenenti resti mortali o ceneri di resti mortali.

5.- E' consentita l'assegnazione in vita, in spazi immediatamente contigui, ove possibile e previa richiesta da formulare al momento dell'istanza di collocazione del defunto da parte degli aventi diritto o causa: ai genitori di minore defunto, al coniuge, al convivente in *more uxorio*, al fratello/sorella e cognato/cognata celibi/nubili in stato di convivenza documentabile.

6.- Può non essere accolta la richiesta di inumazione in terra (concessione di fossa) di cadaveri aventi titolo secondo il presente articolo, in mancanza di pregressa concessione, allorché lo scavo del tumulo risulti non realizzabile per avverse condizioni climatiche o divergenti ragioni di servizio a giudizio del Responsabile del servizio competente sentito il Sindaco.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 17 - Disposizioni generali

1.- Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie, la cui tariffa è stabilita dalla Giunta Comunale.

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione ordinaria, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- La regolamentazione cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo.

5.- In assenza del piano regolatore cimiteriale, il presente regolamento detta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 18 - Piano regolatore cimiteriale

1.- Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio comunale adotta, o se già ne disponga procede all'aggiornamento, un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 10 anni.

2.- Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda unità sanitaria locale.

Si applica l'articolo 139 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

3.- Nella elaborazione del piano, il responsabile del servizio competente deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

4.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette ossario
- e) nicchie cinerarie;

f) ossario comune e cinerario comune;

5.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6.- Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO V

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 19 - Inumazione

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Ogni lapide deve essere contraddistinta, a cura dei famigliari, secondo le direttive impartite dal Comune in forza del presente regolamento; L'altezza massima della lapide non deve superare cm 84, la lunghezza deve essere di cm 170 e la larghezza cm 60.
4. Prima di ogni posa deve essere presentata apposita dichiarazione [istanza].

Articolo 20 - Fosse

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2,00) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0.50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0.50 e debbono distare almeno m. 0.50 da ogni lato.

Articolo 21 - Feretri

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
3. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 22 - Diritto di sepoltura

1. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi tipo.
2. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni TRENTA dalla data della inumazione della salma per la quale la fossa è stata concessa, che può essere prolungata per ragioni igieniche od organizzative.
3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale fossa, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.
4. Per le fosse che vengono lasciate libere per qualsiasi motivo prima della scadenza non è dovuto alcun rimborso della tariffa pagata.
5. Le fosse lasciate libere prima della scadenza, saranno di nuovo messe a disposizione per i decessi che avverranno a partire dal 30° giorno successivo all'esumazione. Il prezzo viene stabilito nel rispetto della tariffa vigente. E' comunque garantito il diritto di scelta sulle nuove fosse, alle condizioni in vigore.

Articolo 23 - Tumulazione

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 52 del presente regolamento.

3.- A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza: m. 2,25,

altezza: m. 0,70 e

larghezza: m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 24 - Diritto di sepoltura

1. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi tipo.

2. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 99 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

4. Per i loculi che vengono lasciati liberi per qualsiasi motivo prima della scadenza è dovuto un rimborso della tariffa pagata nelle seguenti percentuali:

. da 0 a 2 anni 80%;

. da 2 a 4 anni 60%;

. da 4 a 6 anni 50%;

. da 6 a 8 anni 30%;

. da 8 a 10 anni 20%;

. oltre i 10 anni 10%.

Dopo il ventesimo anno non è dovuto alcun rimborso.

5. I loculi lasciati liberi prima della scadenza rientrano nella disponibilità del comune concedente e saranno di nuovo messi a disposizione per i decessi che avverranno a partire dal 30° giorno successivo all'estumulazione. Il prezzo viene stabilito nel rispetto della tariffa vigente. E' comunque garantito il diritto di scelta sui nuovi loculi, alle condizioni in vigore.

CAPO V.1

INUMAZIONE DA ESTUMULAZIONE

Articolo 25 - Caratteristiche fosse

1. I campi destinati all'inumazione da estumulazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

2. I campi di inumazione da estumulazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. Ogni fossa nei campi di inumazione da estumulazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disagregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

4. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile o ricavata nello stesso cippo, con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

5. Non è prevista la collocazione di altro manufatto da parte dei familiari.

6. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata a raso del terreno.

Articolo 26 - Caratteristiche generali

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione da estumulazione deve essere chiuso in cassa di legno o di cartone biodegradabile e sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Per le inumazioni da estumulazione non è consentito l'uso di casse di metallo o di un altro materiale non biodegradabile.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 27 - Esumazioni ordinarie

- 1.- Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo ventennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.
- 2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
- 3.- Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.
- 4.- In caso di re inumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

Articolo 28 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1.- Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
- 2.- Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo.
- 3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 29 - Esumazione straordinaria

- 1.- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione nel qual caso si opererà con ditta esterna autorizzata ed il richiedente si accollerà le relative spese.
- 2.- Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria e casi di natura eccezionale, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 3.- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della sanità.
- 4.- Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5.- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente.

ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

6.- Alle operazioni di esumazione straordinaria si applicano le normali tariffe previste dalla Giunta

Comunale. Articolo 30 - Estumulazioni

1.- Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie dopo i quaranta anni di permanenza del feretro nel loculo e straordinarie le altre.

2.- Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 40 anni;

- su ordine dell'autorità giudiziaria.

3 - Per le richieste di anticipo dell'estumulazione che comunque non potranno avvenire prima del 35° anno dalla tumulazione, le spese sono a carico del richiedente;

4.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5.- I resti mortali, che si rinvenivano possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da tumulare in cellette ossario previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

6.- Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura [asportazione preventiva della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

7.- Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

8.- A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

Articolo 31 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1.- Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe previste dalla Giunta Comunale, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

2.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione (celletta ossario).

3.- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della tariffa.

4.- Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose l'onere è assunto dal Comune.

Articolo 32 - Ossari individuali

1. Le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, potranno essere collocate in speciali cellette ossari individuale, su richiesta dei parenti.

2. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni TRENTA dalla data della concessione dell'ossario, rinnovabili una sola volta.

3. l'assegnazione dell'ossario avviene a scelta dei concessionari, di settore in settore e fino al completamento dello stesso, per poi proseguire nel settore successivo.

4. Il diritto di concessione è previsto in tutti i casi di cui all'art. 16. La concessione è subordinata alla presenza di resti, mentre è consentito il preacquisto degli ossarietti per resti mortali provenienti da estumulazione di salma.

5. Per gli ossari lasciati liberi dai concessionari per qualsiasi motivo prima della scadenza non è dovuto alcun rimborso.

6. E' consentito riunire i resti di più salme estumulate contemporaneamente, in una unica cassetta. E' altresì consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, all'atto della tumulazione di una salma.

7. E' consentita altresì la collocazione di cassette di resti o ceneri da estumulazione nel tumulo già occupato dalla salma in precedenza, purché vi sia spazio necessario e che sulle cassette siano riportate le generalità e la data di morte delle persone decedute.

8. E' consentita la riapertura successiva del loculo per le operazioni di cui al precedente punto, purché non venga spostato il feretro già depositato in precedenza.

9. In caso di ristrutturazione, i concessionari di ossari acquistati in precedenza, sia occupati che non occupati, hanno la facoltà di scelta nel nuovo settore, nel rispetto del punto 4 del presente articolo.

Articolo 33 - Ossario comune

Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Articolo 34 - Disponibilità dei materiali

- 1.- I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con procedure ad evidenza pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
- 2.- Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 3.- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VII

CREMAZIONE

Articolo 35 - Impianto di cremazione

1. Si dà atto che il Comune di Roccavaldina non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente si avvale dell'impianto funzionante più vicino o convenzionato.
2. Il trasporto della salma e delle ceneri rimane interamente a carico dei privati.
3. I crematori devono essere costruiti entro il perimetro dell'area cimiteriale e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
4. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
5. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.

Articolo 36 - Urne cinerarie

- 1.- Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata conforme alla vigente normativa.
- 2.- Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 3.- A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita cella cineraria o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
- 4.- Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
- 5.- Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 6.- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune (ossario comune).
- 7 - Non è consentito l'acquisto di loculo per il deposito dell'urna cineraria.
- 8 - Esclusivamente per i coniugi e/o parenti in linea retta di primo grado è consentito collocare le due urne, contemporaneamente e/o successivamente con il secondo decesso in un'unica cella con l'ulteriore pagamento della tariffa vigente.

Articolo 37 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è ammessa nei luoghi indicati dalle normative vigenti previa comunicazione all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Roccavaldina da persona che ne ha diritto.
2. Presso il cimitero comunale saranno previste, ove possibile, aree destinate alla dispersione delle ceneri.
3. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con

il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

5.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

6.- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

7.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Articolo 38 - Affidamento dell'urna cineraria

1.- L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.

2.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato previo pagamento delle quote previste dalla Giunta Comunale.

4.- I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, previo pagamento delle quote previste dalla Giunta Comunale nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5.- Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

6.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura dietro pagamento delle quote previste dalla Giunta Comunale.

7.- L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 39 - Diritto di Sepoltura

1. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi tipo.

2. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della cremazione della salma per la quale la cella è stata concessa.

3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale cella.

4. Per le celle cinerarie che vengono lasciate libere per qualsiasi motivo prima della scadenza non è dovuto alcun rimborso.

- . da 0 a 2 anni 80%;
- . da 2 a 4 anni 60%;
- . da 4 a 6 anni 50%;
- . da 6 a 8 anni 30%;
- . da 8 a 10 anni 20%;
- . oltre i 10 anni 10%.

Dopo il ventesimo anno non è dovuto alcun rimborso.

5. Le celle lasciate libere prima della scadenza, saranno di nuovo messe a disposizione per i decessi che avverranno a partire dal 30° giorno successivo all'estumulazione. Il prezzo viene stabilito nel rispetto della tariffa vigente. E' comunque garantito il diritto di scelta sulle nuove celle, alle condizioni in vigore.

Articolo 40 - Celle cinerarie

1. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
2. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetua e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
3. Non è previsto un eventuale preacquisto di celle cinerarie;

Articolo 41 - Autorizzazione alla sepoltura di urne

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
3. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.
4. Le spese di manutenzione delle celle cinerarie sono, in solido, a carico del concessionario.

Articolo 42 - Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

- 1.- Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, possono essere cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
- 2.- Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO VII

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 43 - Orario

- 1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Articolo 44 - Disciplina dell'ingresso

- 1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2.- E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 45 - Divieti speciali

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei ;
- m) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata , previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.;
- n) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

4.- Con ordinanza sindacale sono fissati gli orari per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali ivi comprese esumazioni, inumazioni, tumulazioni ed estumulazioni

5.- La violazione dei divieti di cui agli art. 44 e 45 è punibile con l'applicazione di una sanzione pecuniaria con un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 50,00 in caso di condotte reiterate.

Articolo 46 - Riti funebri

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 47 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1.- Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe , deve essere approvata dal responsabile del servizio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

2.- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

3.- Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

4.- Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate.

5.- Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 4.

6.- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

7. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc.

8. Nella realizzazione delle lapidi devono essere rispettate le seguenti indicazioni:7y6

- è consentito utilizzare lapidi marmoree di colore bianco nelle tonalità naturali del marmo;
- è consentito scrivere il nome, il cognome, l'età, la data di nascita, la data di morte e la condizione della condizione defunta; - è consentito applicare una fotografia del defunto, un numero massimo di porta vaso fiori pari a due e la luce votiva;
- è consentito realizzare un bassorilievo con motivi ispirati al sacro ricavato nello stesso marmo o in bronzo;
- le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti posti sulle lapidi dei loculi o degli ossari non possono sporgere oltre i 15 cm ivi comprese le "mensole sporgenti";
- le lampade votive dovranno avere il corpo illuminante tipo fiamma o similare, la colorazione del corpo illuminante (led, incandescenza, a risparmio energetico) sarà consentito entro i 3.000 gradi kelvin.

L'Amministrazione comunale ha un periodo di 30 giorni, dalla data della presentazione, per manifestare il proprio diniego.

Articolo 48 - Fiori e piante ornamentali

- 1.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
- 2.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i luoghi, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
- 3.- Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.
- 4.- E' fatto assoluto divieto di intralciare con fiori, vasi, piante od altro ornamento gli spazi antistanti i loculi, l'accesso dei parenti agli stessi od il transito delle scale mobili. Si fa salva l'apposizione di fiori immediatamente dopo le esequie e la relativa tumulazione per il periodo di tempo strettamente necessario.

Articolo 49 - Materiali ornamentali

- 1.- Il Responsabile del servizio provvederà ad avvisare il concessionario ed i parenti allorché ravvisi l'esistenza di monumenti, lapidi, copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. In caso di inadempienza con ordinanza del Sindaco si potrà provvedere alla rimozione.
- 2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi di tombe vicine in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO IX

CONCESSIONI - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 50 - Sepolture private

- 1.- Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale di cui agli articoli 17 e 18 e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.
- 2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, fosse a terra, cellette ossario, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (cappellette, ecc.).
- 4.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 5.- Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 6.- La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla giunta comunale con atto avente natura di atto di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto.
- 7.- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
- 8.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- 9.- E' ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.

Articolo 51 - Durata delle concessioni

1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- La durata massima è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 30 anni per le cellette ossario ;
- c) in 99 anni per i loculi ;
- d) in 30 anni per le fosse cimiteriali a terra ;
- e) in 30 anni per le celle cinerarie.

Nel tariffario stabilito dalla Giunta Comunale viene individuata, per ciascuna tipologia di sepoltura, la relativa durata della concessione/cessione in uso.

3.- A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una volta degli ossari e delle celle cinerarie dietro il pagamento del canone di concessione ,

4.- Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa , nonché, in ogni caso, la data di scadenza.

5.- In tutti i casi di rinnovo di concessione, è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Articolo 52 - Modalità di concessione 1.- La sepoltura, individuale

privata, può concedersi solo in presenza:

- della salma per i loculi, fosse a terra ;
- dei resti o ceneri per le cellette ossario e cinerarie;

2.- L'assegnazione avviene nella generalità dei casi per ordine progressivo delle sepolture disponibili, ove per casi specifici e particolari non venga disposta con idoneo e motivato provvedimento dell'amministrazione comunale.

3. In deroga ai commi precedenti, quando vengano realizzati nuovi loculi o fosse a terra da parte del Comune, fino all'70% arrotondato per difetto dei nuovi manufatti, successivamente al collaudo, possono essere assegnati in concessione in vita, a mezzo di scrittura privata autentica con natura di concessione amministrativa, stipulata dal Responsabile dell'UTC ai sensi e con le modalità del precedente articolo 50, in seguito a richiesta conseguente alla previa pubblicazione di apposito avviso approvato dal medesimo responsabile recante i requisiti di priorità nell'assegnazione ai richiedenti.

4. Tra i predetti requisiti, da stabilirsi con apposite linee guida da deliberarsi da parte della Giunta Municipale unitamente al canone di concessione, dovranno essere previsti i seguenti criteri di priorità:

- 1) Sussistenza di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), e) ed f) dell'articolo 16;
- 2) Età del richiedente superiore a 70 anni, con punteggio aggiuntivo per ogni quinquennio ulteriore superiore ai 70 anni;

5. I requisiti costituenti titolo preferenziale saranno automaticamente estesi alla richiesta, proveniente dal medesimo soggetto, relativa ad altro loculo contiguo, laddove questa sia presentata contestualmente alla prima e sia destinata esclusivamente all'esigenza di sepoltura del coniuge, del convivente in *more uxorio*, del fratello/sorella e cognato/cognata celibi/nubili in stato di convivenza documentabile.

6. Ove la graduatoria formata in base alle richieste pervenute, per effetto dei titoli preferenziali posseduti, presenti candidature in posizione di *ex aequo* e ciò determini il superamento del limite percentuale di cui al comma 1, i loculi disponibili saranno concessi, fino al predetto limite, ai richiedenti aventi parenti in I° grado o II° in linea retta e collaterale, ovvero il coniuge, residenti nel Comune di Roccavaldina, oppure il coniuge o altri parenti in I° grado o II° grado in linea retta o sepolti nel medesimo Comune.

7.- La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività (cappellette), è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

8.- La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto, senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

Articolo 53 - Uso delle sepolture private

1.- Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente alla persona indicata nell'atto di concessione per quanto riguarda loculi, fosse a terra , cellette individuali e alle persone appartenenti alla sua famiglia per quanto riguarda le concessioni ad uso familiare o collettivo , fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2.- Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

3.- Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto ,senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate .

4.- La titolarità della concessione di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e

il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, vengono trasmessi per successione.

5.- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

6.- In caso di morte del concessionario la concessione passa agli eredi che devono eleggere, entro un anno dall'evento, con comunicazione scritta consegnata direttamente od a mezzo raccomandata A.R. e rivolta al Comune, un rappresentante che costituisca riferimento per il Comune medesimo per tutto quanto riguarda la concessione di cui si tratta. Il Comune sarà esonerato conseguentemente dall'obbligo di comunicare agli altri aventi diritto ogni notizia relativa alla concessione.

7.- Il Comune sarà esonerato altresì da responsabilità per quanto attiene le comunicazioni relative alla concessione se non viene rispettato dagli aventi diritto l'obbligo della comunicazione di cui al precedente punto 11 e la ricerca degli aventi diritto risulti eccessivamente gravosa per gli uffici comunali.

Articolo 54 - Manutenzione, canone periodico, affrancazione

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO X

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 55 - Divisione, Subentri

1.- Con atto pubblico o scrittura privata corredata da copia del documento di identità del dichiarante o dei dichiaranti presentata direttamente al Responsabile del Servizio di polizia mortuaria uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

2.- Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

3.- La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

4.- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

5.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 54 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro un anno dalla data di decesso come previsto dal precedente comma 6 dell'art. 53.

6.- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto da dimostrarsi da parte degli stessi.

CAPO XI

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 56 - Revoca

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo

l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario, fatte salve le eventuali emergenze di carattere sanitario.

4.- Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

Articolo 57 - Decadenza

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 54;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 54;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 55;
- f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 56, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 58 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- La decadenza ha effetto dal momento in cui si è accertato il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

2.- Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3.- Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4.- Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 59 - Estinzione

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

CAPO XII

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 60 - Accesso al cimitero

- 1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2.- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
- 3.- L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori deve prevedere una clausola per il risarcimento dei danni causati a terzi.
- 4.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio tecnico.
- 5.- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 61 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1.- I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le norme in materia cimiteriale ed essere approvati dal comune, osservare le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
- 2.- Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 3.- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 4.- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio tecnico.
- 5.- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 6.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
- 7.- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio tecnico.

Articolo 62 - Responsabilità - Deposito cauzionale

- 1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'articolo 64, comma 3, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- 3.- Il comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 63 - Recinzione aree - Materiali di scavo

- 1.- Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2.- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 64 - Introduzione e deposito di materiali

- 1.- E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. Può essere prevista una cauzione per i danni provocati dalla circolazione di veicoli.
- 2.- E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3.- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 65 - Orario di lavoro

- 1.- L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio tecnico.
- 2.- E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria, d'intesa con il gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 66 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- 1.- Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2.- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 67 - Vigilanza

- 1.- Il responsabile del servizio tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2.- L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, lo svincolo del deposito cauzionale di cui agli articoli 64 e 66, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'articolo 66, comma 3.

Articolo 68 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1.- Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio competente le violazioni accertate.
- 2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3.- Al personale suddetto è vietato:
 - a) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - b) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - c) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5.- Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 69 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- 1.- All'interno del cimitero del comune la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.
- 2.- Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 70 - Catasto cimiteriale e registrazioni

- 1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
- 2.- Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del comune.
- 3.- Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro in apposita cartografia cimiteriale.

Articolo 71 - Annotazioni in catasto cimiteriale

1.- Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2.- Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme per quanto possibile;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 72 - Registro delle operazioni cimiteriali

1.- Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2.- In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Articolo 73 - Schedario dei defunti

1.- Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2.- In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

Articolo 74 - Scadenziario delle concessioni

1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, delle concessioni in scadenza.

CAPO XIV

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1.- Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.

2.- Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 76 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1.- Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., spetta al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, fatta salva la competenza del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, o al dipendente cui sia attribuito l'incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria, per i comuni privi di figure dirigenziali, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

2.- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente individuato ai sensi del comma precedente per i comuni privi di figure dirigenziali, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Articolo 77 - Concessioni pregresse

1.- Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 78 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1.- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse compete al privato interessato dimostrare con ogni mezzo ragionevolmente accettabile la titolarità del diritto.

2.- Qualora la titolarità del diritto vantato non fosse dimostrata si dovrà far luogo ad un nuovo atto di concessione secondo la normativa vigente o, viceversa all'esumazione dei resti mortali del defunto o dei defunti di cui si tratta ed al loro posizionamento in terra comune od ossario comune secondo la circostanza riscontrata.

3.- Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

4.- E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

PARTE SECONDA

POTESTÀ REGOLAMENTARE ATTRIBUITA AI COMUNI DALLA NORMATIVA REGIONALE

Regione SICILIA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2010, n. 18. Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Al fine di garantire il diritto di ciascun individuo di disporre delle proprie spoglie mortali, la presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale.

2. La Regione promuove, attraverso un'adeguata formazione, la professionalità del personale addetto ai crematori.

Articolo 2 - Cremazione dei defunti e destinazione delle ceneri

1. La cremazione dei cadaveri, la conservazione delle ceneri all'interno dei cimiteri e il loro trasporto dall'impianto di cremazione a destinazione, avvengono secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla presente legge.

2. Le ceneri sono riposte in un'urna sigillata, recante il sigillo del crematorio e i dati anagrafici. Al fine di assicurare l'identità delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire, a cremazione finita, allo scopo di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

3. L'urna può essere:

- a) tumulata;
- b) inumata, qualora il materiale dell'urna sia biodegradabile;
- c) conservata all'interno dei cimiteri in appositi luoghi a ciò destinati;
- d) consegnata al soggetto affidatario indicato in vita dal defunto all'atto della scelta dell'affido.

4. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali:

- a) il primo conservato dal responsabile del servizio cimiteriale; b)
- il secondo conservato da chi prende in consegna l'urna;
- c) il terzo trasmesso all'ufficio di stato civile.

5. Il secondo esemplare del verbale di cui al comma 4 deve essere consegnato da chi prende in consegna l'urna all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri e da questi conservato.

6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa

indicazione dell'autorità sanitaria.

7. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune come previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, per la raccolta e la conservazione collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

8. Il cinerario di cui al comma 7, costruito in muratura oppure in lamiera, è conformato in modo idoneo al contenimento di materiale sfuso e munito di dispositivo per il prelievo delle ceneri dalla parte opposta a quella della loro immissione.

Articolo 3 - Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri è consentita: a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri;

b) in aree private;

c) in natura.

2. La dispersione delle ceneri in natura è libera ed è consentita nei seguenti luoghi:

a) in montagna, a distanza di almeno 200 metri da centri e insediamenti abitativi;

b) in mare o nei laghi, a distanza di oltre 100 metri dalla riva;

c) nei fiumi;

d) negli altri luoghi individuati nell'ambito degli spazi cimiteriali.

3. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione in aree private deve avvenire al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati, come definiti dalla vigente legislazione.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all'affidamento personale, le ceneri sono conferite nel cinerario comune di cui al comma 7 dell'articolo 2.

Articolo 4 - Piano regionale di coordinamento

1. In attuazione dell'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, approva il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, contenente l'individuazione dei bacini di utenza, corredato dalle relative norme di attuazione.

2. Il Piano prevede un'ubicazione degli impianti crematori capace di assicurare servizi rapidi ed economici alla popolazione e disciplina la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.

3. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o degli ampliamenti delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

4. I crematori possono essere realizzati e gestiti, anche in forma associata, dai comuni, con il coinvolgimento, attraverso convenzioni o concessioni, degli enti morali e/o delle associazioni senza fini di lucro che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati.

5. La Regione prevede interventi finanziari per favorire la realizzazione di impianti crematori e di cinerari comuni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6. Gli interventi finanziari sono, altresì, finalizzati alla realizzazione, all'interno dei recinti cimiteriali, dei 'giardini della memoria', aree destinate alla dispersione delle ceneri, da mantenere verdeggianti, durante l'alternarsi delle stagioni, in omaggio ai defunti.

7. Le aree di cui al comma 6 sono opportunamente curate dal punto di vista agronomico, per evitare l'insorgenza di inquinamento e l'alterazione dell'equilibrio ecologico

Articolo 5 - Senso comunitario della morte e spazi per il commiato

1. Affinché non sia perduto o affievolito il senso comunitario della morte, ogni comune cura che in seno al giardino della memoria sia reso disponibile all'utenza un archivio informatico delle biografie dei defunti, adiacente al cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nell'archivio di cui al comma 1 può assegnarsi uno spazio per l'inserimento di cenni biografici e di immagini, secondo la normativa predisposta dall'amministrazione comunale. Le inserzioni sono autorizzate, previo esame ed approvazione da parte di un'apposita commissione, con procedure analoghe a quelle attinenti i tradizionali epigrammi e le strutture sepolcrali.

3. Al fine di consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato anche nel caso di cremazione, la Regione promuove la realizzazione, da parte dei comuni, anche in forma associata, di spazi per il commiato.

4. Per spazi per il commiato si intendono luoghi, all'interno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali sono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili.

5. La realizzazione di spazi per il commiato comporta il servizio di un cerimoniere adeguatamente formato, con i criteri scaturenti dalla realizzazione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 8.

6. Il Piano regionale di coordinamento prevede l'allestimento di spazi per il commiato per ogni nuovo crematorio.

Articolo 6 - Informazione ai cittadini

1. La Regione promuove campagne informative per diffondere la conoscenza delle diverse pratiche funerarie e per favorire la scelta della cremazione. Specifiche e dettagliate informazioni sono destinate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse, con particolare riguardo all'equilibrio ecologico del territorio e alla tutela dell'ambiente.

Articolo 7 - Cremazione di indigenti

1. Nel caso di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi sono sostenuti, conformemente alle normative statali e nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dal regolamento comunale.

Articolo 8 - Provvedimenti regionali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, definisce:

- a) le modalità e i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi, anche elettro - alimentate, su cadaveri destinati a cremazione;
- b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali comunali;
- c) i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e per i cerimonieri degli spazi per il commiato;
- d) i livelli informativi minimi che le strutture sanitarie regionali, i comuni, le associazioni e gli operatori privati che operano nel settore funerario devono assicurare ai cittadini riguardo ai costi medi delle diverse forme di funerale, di sepoltura e di destinazione delle ceneri.

Articolo 9 - Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2010 - 2012, la spesa complessiva annua di 500 migliaia di euro, di cui 440 migliaia di euro per la realizzazione degli impianti crematori e 60 migliaia di euro per le campagne informative, cui si fa fronte a valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in favore degli enti locali.

Articolo 10 - Entrata in vigore

- 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.